

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2501

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAFFAELLI, CHIARAMELLO, GATTI CAPORASO ELENA, BARDINI,
MACRELLI, DIAZ LAURA, TOGNONI, BAGLIONI, FERRI**

Annunziata il 26 ottobre 1956

Istituzione di un sovracanone a carico dei concessionari di giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono state apportate modifiche al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti la economia montana. Agli oneri previsti dall'articolo 52 del testo unico sopracitato si sostituisce un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte nell'ambito del bacino imbrifero montano.

La legge prende giustamente in considerazione la utilizzazione delle acque da parte delle società produttrici di energia elettrica per provvedere, con la istituzione del suddetto sovracanone, a ripartire tra i comuni rivieraschi un modesto provento per reintegrare l'impovertimento che l'economia montana subisce a causa della sottrazione dei corsi d'acqua alla loro normale funzione.

Una lacuna nel suddetto provvedimento è evidente quando si pensi che non opera nei riguardi delle imprese che utilizzano i vapori naturali del sottosuolo per la produzione di energia elettrica, che in Italia rappresenta circa il 6 per cento della produzione nazionale

suscettibile di costante e notevole incremento. Come è noto la zona di sfruttamento in atto è situata nell'alta valle del Cecina e del Cornia in provincia di Pisa ed in parte nelle provincie di Grosseto e di Siena, e ne è concessionaria la Società per azioni « Larderello » nella quale lo Stato ha una partecipazione del 76 per cento (70,1 per cento ferrovie dello Stato più 5,9 per cento I. M. I.).

In tale zona l'economia è notevolmente arretrata, gli impianti che utilizzano i vapori del sottosuolo per la produzione elettrica e in misura limitata per la produzione chimica, costituiscono l'unica attività industriale esistente: l'agricoltura dà le minime produzioni unitarie della provincia di Pisa ed i contadini non vi ricavano di che vivere e tendono ad abbandonare la terra cercando qualsiasi altro lavoro; l'artigianato o altre attività non esistono. Fra l'altro i comuni di Castelnuovo di Val di Cecina e di Pomarance (Pisa) nei quali sorge la maggior parte degli impianti sono considerati comuni montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e sono compresi nel comprensorio soggetto a riforma fondiaria.

Se si considerano i costi di produzione si ha una nuova conferma della giustezza della presente proposta che mira a istituire i benefici simili a quelli della legge 27 dicembre 1953,

n. 959, per i comuni compresi nel bacino di sfruttamento delle forze endogene per produzione di energia elettrica. È stato autorevolmente e più volte affermato che il costo di produzione dell'energia geotermoelettrica è assolutamente inferiore al costo di produzione dell'energia idroelettrica e termoelettrica ed anche della produzione che utilizzi il metano, e si aggira sulle lire 2 il chilowattora (circa un sesto del costo dell'energia idroelettrica e meno della metà del costo dell'energia termoelettrica).

Il senatore Guido Corbellini, che per essere stato Ministro dei trasporti ha avuto l'alta direzione della società « Larderello » nella quale come si è detto le ferrovie dello Stato hanno il 70 per cento del capitale azionario; indica in lire 1,60 circa a chilowattora il costo di produzione dell'energia geotermoelettrica (cfr. *Atti del II Convegno nazionale sulle utilizzazioni del metano*. Piacenza, 1953, pag. 72).

Il Consiglio comunale di Pomarance (Pisa) con voto unanime del 24 aprile 1954 faceva rilevare i danni sofferti dall'agricoltura « per le emanazioni di gas aggressivi che nel raggio di un chilometro e più da ogni centrale, da ogni pozzo, da ogni conduttura distruggono la vita vegetale, per le perforazioni che ininterrottamente e sempre su più vasta scala, si eseguono imponendo l'installazione di sempre nuove attrezzature e macchinari, costruzioni di strade, di linee elettriche e di condutture d'acqua, di posa in opera di chilometri e chilometri di tubazioni destinate al convogliamento dei vapori verso le centrali, per l'uso infine di quasi tutte le risorse idriche di gran parte del territorio comunale con conseguente grave nocimento della produttività di vaste zone agricole »... e proseguiva citando i danni sofferti dalla rete stradale, nonché dalla salute degli abitanti per le esalazioni di acido carbonico, di idrogeno solforato, di ammoniaca, oltreché per la alterazione delle condizioni di umidità provocata dai refrigeranti delle centrali e chiedeva « la istituzione di benefici analoghi a quelli istituiti con la ricordata legge del 1953 sui bacini idroelettrici ».

Il Consiglio comunale di Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) con voti unanimi del 29 maggio 1954 e del giugno 1955 faceva considerazioni analoghe a quelle citate dagli amministratori comunali di Pomarance e sempre unanimamente faceva voti « per la istituzione di provvidenze a favore di quel comune a carico della industria geotermoelettrica ».

Il Consiglio provinciale di Pisa nella seduta del 3 maggio 1954 dopo amplissima ed esauriente discussione, all'unanimità, faceva voti al parlamento nazionale perché fosse tenuta presente « l'opportunità di provvidenze per i comuni compresi nella zona di sfruttamento » dei vapori endogeni per la produzione di energia elettrica.

Attualmente le popolazioni della zona ove si sprigiona questa straordinaria ricchezza, appoggiano vivamente e unitariamente i voti dei propri rappresentanti locali e provinciali, con la fiducia che il Parlamento voglia considerare la giustezza delle loro richieste.

Inutile sottolineare che le condizioni finanziarie di quei comuni sono fra le più critiche e deficitarie, di contro alle notevoli necessità per la esecuzione di lavori pubblici quali la costruzione di scuole, strade, case popolari, opere igieniche, linee elettriche, ecc. e che invece di trarre benefici dalla esistenza di una straordinaria ricchezza nel proprio sottosuolo sono costretti a pagare l'energia elettrica per le esigenze municipali e dei privati a prezzi notevolmente superiori al costo al quale localmente si produce.

Citiamo per esempio che nell'anno 1954 il comune di Castelnuovo di Val di Cecina ha pagato l'energia elettrica consumata dai suoi abitanti lire 5,76 al chilowattora, che il comune di Pomarance acquista ad un prezzo medio di lire 8,30 il chilowattora, lasciando nelle casse della S. E. L. T. Valdarno che acquista l'energia dalla azienda produttrice al prezzo inferiore alle tre lire il chilowattora, la somma di lire 2.827.000 per il solo 1954.

Queste brevi considerazioni ci sembra che dimostrino con tutta evidenza la necessità di istituire a carico della energia prodotta mediante la utilizzazione di vapori naturali del sottosuolo, un contributo analogo a quanto disposto per la produzione di energia idroelettrica, in primo luogo per mettere nelle stesse condizioni tutte le popolazioni che subiscono impoverimento della loro economia per la presenza di impianti elettrici, ed anche per assoggettare tutte le imprese che utilizzano risorse naturali agli stessi oneri.

Per l'ammontare del sovraccanone si ritiene equo proporre lire 1.300 a chilowattora installato e per anno, per le considerazioni sui costi di produzione fatte in precedenza. Si ritiene anche opportuno ammettere la convertibilità di parte o di tutto il contributo in fornitura di energia fino al limite massimo del 7 per cento della energia prodotta.

Onorevoli colleghi, l'interesse con il quale le popolazioni in modo unitario rivendicano l'istituzione del sovracanone alle imprese che utilizzano vapori endogeni, le necessità

in cui versano tutti i comuni interessati, ci fanno ritenere che la Camera voglia approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutte le imprese che utilizzano vapori e gas naturali per la produzione di energia elettrica, sono soggette al pagamento di un sovracanone annuo in ragione di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza installata, ovvero alla corresponsione gratuita del 7½ per cento annuo dell'energia prodotta.

ART. 2.

Il sovracanone decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli impianti esistenti; dalla data di entrata in funzione degli impianti negli altri casi.

ART. 3.

Il sovracanone stabilito all'articolo 1 viene assegnato ai comuni nei quali sono installate le centrali di produzione, in proporzione alla quantità di energia prodotta in ciascun comune.

ART. 4.

I comuni nei quali sono installate le centrali, sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda i tre quarti di essi. In tale caso il Consorzio è retto dalle disposizioni di cui al titolo IV della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Ove sia costituito il Consorzio di cui al comma precedente il sovracanone è attribuito ad un fondo comune a favore del Consorzio per essere impiegato secondo la facoltà e con le norme che la legge attribuisce ai comuni e ai loro Consorzi.

ART. 5.

È facoltà dei comuni o del Consorzio richiedere in tutto o in parte la fornitura gratuita di energia elettrica, entro il limite del 7 per cento della produzione annua, in luogo della corresponsione di tutto o parte del sovracanone.

ART. 6.

I comuni o il Consorzio eventualmente costituito secondo il precedente articolo 4, possono offrire in garanzia per la contrazione di mutui alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti di credito autorizzati alla concessione di mutui agli Enti locali, il provento annuo istituito dalla presente legge.

ART. 7.

La presente legge sostituisce le concessioni eventualmente esistenti di fornitura di energia elettrica ai comuni o ai loro consorzi.

ART. 8.

Il Ministero dell'industria e commercio è tenuto a comunicare ai comuni o al Consorzio, entro il mese di febbraio di ogni anno, l'ammontare dell'energia geotermoelettrica prodotta nell'anno precedente dagli impianti di ciascun comune.